

**CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZIO
MONITORAGGIO TRIENNALE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
UNIVERSALE POSTALE RELATIVO AL TRIENNIO 2021-2023
CIG 85025649C5**

Repertorio n. 57/2022

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore undici e trenta, presso la sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in Roma, via Isonzo, 19/b – di seguito Autorità, innanzi a me dott. Raffaello Sadile, nato a Succivo (CE) il 15/01/1963 e residente in Aversa (CE) alla via Ettore Corcioni, 56, funzionario dell'Autorità, in qualità di Ufficiale Rogante, giusta Determina n. 27/16/SG del 19 dicembre 2016, al fine di redigere in forma pubblico - amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice") il presente contratto, che si stipula nell'interesse dell'Autorità stessa, si sono costituiti personalmente:

- da una parte l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, C.F. 95011660636, nella persona del Direttore del Servizio affari generali e contratti e Legale rappresentante, l'Ing. Arturo Ragozini nato a Genova il 03/08/1972, C.F. RGZRTR72M03D969Y, carta d'identità n. CA16067EH rilasciata dal Comune di Napoli in data 13/06/2019 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità stessa, la cui nomina è stata disposta con delibera n. 247/21/CONS del 22 luglio 2021 e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità stessa;
- dall'altra la società IZI S.p.A. con sede legale in Roma, 00161, Via Cornelio Celso, 11, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di



commercio, industria artigianato e agricoltura di Roma con numero 04062060589, del 19/02/1996, partita IVA n. 01278311004, nella persona del Legale rappresentante, dott. Giacomo Spaini, nato a Roma il 25 ottobre 1957, codice fiscale SPNGCM57R25H501D, carta d'identità n. AY 1235608 rilasciata dal Comune di Roma in data 28/09/2016, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Le parti, della cui identità personale e qualifica io, Ufficiale Rogante, sono certo, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, per comune consenso e con la mia adesione, dichiarano, ai sensi dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di rinunciare all'assistenza dei testimoni al presente atto

PREMESSO

- che con delibera n. 470/20/CONS, del 16 settembre 2020, l'Autorità ha autorizzato l'“Avvio di una procedura aperta in ambito comunitario per la selezione di un organismo indipendente specializzato per il monitoraggio della qualità del servizio universale postale relativo al triennio 2021-2023”, determinando gli elementi essenziali del contratto, nonché i criteri di selezione degli operatori e di scelta delle offerte;
- che con determina n. 246/20/SRU, del 5 novembre 2020, è stata avviata, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio della qualità del servizio universale postale relativo al triennio 2021-2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con nota del 29 gennaio 2021, prot. n. 50576, il Responsabile unico del procedimento, all'esito della verifica della documentazione amministrativa fornita dalle Società concorrenti, ha comunicato l'ammissione delle stesse alle successive fasi della procedura, rimesse alla valutazione della Commissione di gara;



- che con determina n. 9/21/SRU, del 11 gennaio 2021 e n. 102/21/SRU del 18 marzo 2021, è stata disposta la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute;
- che con verbale n. 9, del 7 aprile 2021, la Commissione ha definito la graduatoria provvisoria della procedura di gara come da comunicazione protocollo n. 0166121 del 7 aprile 2021;
- che con delibera n. 130/21/CONS, del 21 aprile 2021, è stata approvata la proposta della commissione, ed altresì, è stato aggiudicato l'appalto in favore della società CSA S.p.A. per complessivi € 2.127.471,34 (duemilionicentoventisettimilaquattrocentosettantuno/34), IVA esclusa, per la durata complessiva di tre anni;
- che, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. a), l'aggiudicazione è stata comunicata alla Società e alle altre imprese concorrenti con PEC del 4 maggio 2021 (prot. n. 210185);
- che, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti ex articolo 80 del Codice, entro i termini di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice (*stand still*) l'aggiudicazione è stata oggetto di impugnativa da parte della concorrente seconda in graduatoria, con istanza sospensiva degli effetti della stessa;
- che con Ordinanza del TAR sezione terza ter del Lazio n. 3878 del 14 luglio 2021, in accoglimento dell'istanza cautelare, è stata sospesa l'aggiudicazione;
- che con Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11295/2021, in accoglimento del ricorso presentato, è stata annullata l'aggiudicazione disposta con delibera n. 130/21/CONS ed ordinata l'esecuzione;
- che con ricorso in appello numero di registro generale 10613 del 2021, notificato in data 10 dicembre 2021, il Centro Statistica Aziendale S.r.l. ha



impugnato in appello presso il Consiglio di Stato, con istanza cautelare, la sentenza n. 11295/2021;

- che in data 3 febbraio 2022, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), con Ordinanza Cautelare n. 539/2022 (R.g. 10613/2021), pubblicata il 4 febbraio u.s., n. 539/2022, con riferimento alla procedura in

oggetto e all'esito della camera di consiglio tenutasi il 3 febbraio u.s., ha

dato atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte dell'appellante

CSA S.r.l. con ciò facendo venir meno “...l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto...” (art. 32, comma 11, d.lgs. 50/2016) discendente dall'esecutività della Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza) n. 11295/2021 in premessa;

- che con delibera n. 56/22/CONS, del 24 febbraio 2022, è stata data esecuzione alla Sentenza del TAR Lazio n. 11295/2021, aggiudicando l'appalto in favore della società IZI S.p.A. per complessivi € 2.090.021,94 (duemilioninovantamilaventuno/94), IVA esclusa, per la durata complessiva di tre anni;

- che il predetto onere economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, resta a carico della società Poste Italiane S.p.A., in qualità di fornitore del servizio universale;

- che, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. a), la predetta aggiudicazione è stata comunicata alla Società e alle altre imprese controinteressate con PEC del 25 febbraio 2022 (prot. n. 0069683);

- che l'Aggiudicatario è stato sottoposto, con esito positivo, a tutte le verifiche richieste dalla legge ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare, a quelle sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;

- data l'urgenza, nelle more del riscontro alla richiesta di informativa antimafia formulata con nota PR_RMUTG_Ingresso_0068173 del 23 febbraio 2022, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 3, del



D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i., si procede alla stipula anche in assenza del suddetto riscontro, salva la risoluzione contrattuale *ope legis* in caso di informazioni antimafia interdittive;

- che la Società conviene che il presente Contratto ed i suoi allegati - ivi compreso il Capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, nonché il bando, le sue integrazioni, l'offerta e le dichiarazioni rese definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, la Società ha avuto modo di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse anche ai fini della formulazione dell'offerta;
- che la Società ha presentato, con nota acquisita al protocollo con n. 0061360 del 21 febbraio 2022, la documentazione richiesta per la stipula del presente Contratto e che la stessa, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.
- che in particolare, la Società ha presentato, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni, polizza fideiussoria definitiva n. 2344273 del 15 febbraio 2022, rilasciata dalla Compagnia francese di assicurazioni per il commercio estero, (COFACE) per l'importo di euro 480.705,05 (quattrocentottantamilasettecentocinque/05), pari al 23% del corrispettivo contrattuale, avendo applicato le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, sussistendone i relativi presupposti;
- che l'Aggiudicatario, mediante il deposito di apposita dichiarazione, ha assunto l'impegno di cessare gli incarichi eventualmente in corso e svolti per conto di Poste Italiane S.p.A. o società controllanti, controllate e collegate, ed altresì, di non assumerne di nuovi con i medesimi soggetti durante l'esecuzione dell'appalto e per i dodici mesi successivi al completamento dell'incarico;



- che la società ha provveduto al versamento delle somme dovute per imposte di bollo e di registro come da distinta allegata alla nota prot. n. 0061360 del 21 febbraio 2022;
- che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 85025649C5.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, con particolare riferimento a tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute negli atti allegati alla determina n. 246/20/SRU, del 5 novembre 2020 e loro integrazioni, le dichiarazioni del legale rappresentante della Società, così come l'offerta tecnica ed economica della Società, il Capitolato speciale d'oneri, l'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - b) per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - c) dalle linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del Codice e concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando



che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, la Società rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dall'Autorità.

5. L'Autorità provvede a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

1. Il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ha per oggetto la fornitura del servizio di monitoraggio per la verifica della qualità del servizio postale universale relativo al triennio 2021-2023 consistente, in particolare, nell'organizzazione di un sistema di monitoraggio, nella rilevazione e nell'elaborazione dei dati, nonché nella predisposizione di report periodici, con particolare riguardo ai tempi di recapito della corrispondenza e alla continuità ed affidabilità dei servizi erogati negli uffici postali.

2. L'attività richiesta, in particolare, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale, per la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità;

b) Monitoraggio specifico dei tempi di recapito della posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS;



c) Elaborazione dei dati forniti da Poste Italiane e Monitoraggio campionario sul territorio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre);

d) Monitoraggio campionario sul territorio verificato in ambito nazionale e regionale sul rispetto dell'orario di apertura al pubblico degli uffici postali, di cui all'art. 1 della delibera n. 331/20/CONS ed elaborazione dei dati di consuntivo forniti da Poste Italiane;

e) Monitoraggio campionario sul territorio verificato in ambito nazionale e regionale in merito al rispetto dell'orario di chiusura al pubblico degli uffici postali, di cui all'art. 2 della delibera n. 331/20/CONS ed elaborazione dei dati di consuntivo forniti da Poste Italiane;

f) Monitoraggio campionario relativo alla priorità di servizio allo sportello per gli utenti appartenenti alle categorie meritevoli di maggior tutela, di cui all'art. 5 della delibera n. 331/20/CONS;

g) Monitoraggio campionario relativo al tempo medio massimo di attesa per un utente di un ufficio postale prima di essere servito allo sportello per la fornitura di un servizio postale universale, di cui all'art. 3 della delibera n. 331/20/CONS;

3. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui ai punti a) e b) è richiesta l'adozione di ogni idonea cautela, anche attraverso l'utilizzo di strumentazioni digitali per la tracciatura, per rendere non individuabili i collaboratori utilizzati e le relative lettere test (es. in termini di etichettatura, formato, caratteri utilizzati, etc.), ivi incluso l'utilizzo di operatori alternativi o altre modalità trasmissive, per l'invio di comunicazioni e dati tra la società aggiudicataria e gli addetti alle rilevazioni (droppers e receivers).

4. Per quanto non espressamente indicato nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Contratto, si rinvia alle previsioni di cui all'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri e alle specifiche contenute nell'offerta presentata dalla Società nel corso della procedura di gara.



Articolo 3

a) Monitoraggio campionario dei tempi di recapito del servizio di posta ordinaria a livello nazionale, per la verifica del rispetto degli obiettivi di qualità

1. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio il territorio nazionale deve essere suddiviso in un numero di tratte pari a 913. Le località sede di rilevazione sono 214. Nell'Annex I (file Excel) dell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri sono riportate le sedi di rilevazione e le tratte da monitorare. Città per città (capoluoghi di Provincia); Capoluogo di Provincia con località maggiore della Provincia e viceversa; Capoluogo di Regione con i singoli capoluoghi di Provincia e viceversa (esclusi Aosta, Bolzano e Trento); Capoluoghi di Regione tra loro (compresi Aosta, Bolzano e Trento).

Di seguito, le tipologie di tratte per il monitoraggio nazionale:

- ☐ Città per città (capoluoghi di Provincia);
- ☐ Capoluogo di Provincia con località maggiore della Provincia e viceversa; Capoluogo di Regione con i singoli capoluoghi di Provincia e viceversa (esclusi Aosta, Bolzano e Trento);
- ☐ Capoluoghi di Regione tra loro (compresi Aosta, Bolzano e Trento).

Ulteriori tratte e sedi di rilevazione devono essere individuate per il monitoraggio specifico delle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS. Per il monitoraggio di tali aree l'aggiudicatario deve elaborare un apposito piano di campionamento in conformità alle norme tecniche europee, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Autorità.

2. È facoltà dell'Autorità sostituire le tratte entro un massimo del 15% in ciascun anno.

3. Per il monitoraggio campionario dell'intero territorio nazionale i valori da attribuire ad ogni tratta, derivanti da studi effettuati sui flussi reali di posta, sono comunicati dall'Autorità all'aggiudicatario all'atto della stipula del



contratto o comunque prima dell'inizio dell'attività operativa e possono essere oggetto di revisione ogni anno, trascorsi 6 mesi dalla prima attuazione.

4. Il sistema di tracciamento deve prevedere un minimo di 100 invii di lettere campione per tratta su base annua.

5. L'aggiudicatario cura la realizzazione di tutte le fasi del progetto consistente nell'elaborazione del piano di lavoro, nella produzione delle lettere, nella loro distribuzione ai collaboratori, nel controllo, nella impostazione, nel ricevimento, nella raccolta ed analisi dei dati, nell'archiviazione.

6. L'unità temporale di rilevazione è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario di avviare a proprio carico fasi preliminari di sperimentazione.

7. L'attività di impostazione deve essere svolta da persone incaricate secondo piani predisposti dall'aggiudicatario.

8. Deve essere previsto un numero di ricevitori non inferiore ad uno ogni 70.000 abitanti; per le località con popolazione inferiore a 70.000 abitanti deve essere considerato comunque un operatore (fonte da utilizzare: ISTAT, Bilancio Demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2019).

9. Le persone incaricate della spedizione e del ricevimento degli invii sono prescelte dall'aggiudicatario, che deve tenere nella massima riservatezza i nominativi.

10. Qualora tale riservatezza venga meno o uno o più di tali soggetti non risultino idonei a garantire l'indipendenza e la correttezza delle operazioni svolte ovvero la loro conformità a quanto previsto dallo standard di riferimento, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere alla loro sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità, ferma restando in capo all'aggiudicatario ogni ulteriore responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità stessa.

11. Deve essere verificabile se l'oggetto è stato impostato entro l'ora prefissata di raccolta, a sua volta indicata nel contratto.



12. Le festività ed i giorni comunque non lavorativi non si considerano nel conteggio dei giorni utili per la consegna entro i parametri fissati.
13. Le lettere campione non devono essere riconoscibili.
14. La società Poste Italiane provvede a rifornire l'aggiudicatario dei francobolli occorrenti per le lettere campione e per la corrispondenza attinente alle verifiche.
15. I francobolli necessari sono inviati trimestralmente entro 15 giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario presso la sede scelta dall'aggiudicatario.
16. Qualora Poste Italiane non provveda tempestivamente, il rifornimento è operato dalla Società, fatturando la relativa spesa a Poste Italiane.
17. La spesa supportata dall'aggiudicatario per l'affrancatura degli invii mediante macchina affrancatrice è rimborsata dalla società Poste Italiane su presentazione di regolari fatture.
18. Per tutto quanto non specificamente dettagliato in relazione all'attività di spedizione e raccolta delle lettere campione e alle caratteristiche delle stesse, si rinvia a quanto descritto negli standard di riferimento contenuti nella normativa tecnica europea EN 14508.
19. Per ciascun monitoraggio (quello generale nazionale e quello specifico relativo alle aree in cui il recapito è effettuato a giorni alterni) l'aggiudicatario deve fornire all'Autorità per ciascun anno n. 12 rapporti mensili, due rapporti semestrali, un rapporto annuale.
20. I rapporti mensili devono pervenire all'Autorità entro il termine del mese solare successivo a quello cui si riferisce la rilevazione; quelli semestrali e quello annuale entro il termine del secondo mese solare successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
21. Qualora, in casi eccezionali, l'aggiudicatario avanzi motivata richiesta di proroghe relative alla consegna dei rapporti, l'Autorità ha facoltà di concederle, ferma restando la regolare effettuazione delle attività di spedizione e ricezione



delle lettere test. Qualora le proroghe non siano approvate dall'Autorità, in caso di ritardo si applicheranno le previste penali.

22. Ciascun rapporto deve pervenire in formato elettronico tramite l'utilizzo della posta certificata agcom@cert.agcom.it ed essere anticipato via mail all'indirizzo segreteria.dsp@agcom.it.

23. I prospetti con l'elaborazione dei dati rilevati saranno forniti in formato .XLS.

24. I rapporti mensili devono contenere i risultati della rilevazione nel mese di riferimento opportunamente elaborati e quelli cumulati dall'inizio dell'anno solare nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle caratteristiche della rilevazione e sulle eventuali criticità riscontrate.

25. I rapporti semestrali e quello annuale devono essere redatti in conformità con quanto stabilito nella normativa tecnica europea sopra menzionata e devono altresì includere una analisi relativa ai risultati totali della rilevazione e al rispetto da parte di Poste Italiane degli obiettivi di qualità stabiliti nella normativa vigente.

26. I dati relativi alle prestazioni di Poste Italiane e agli eventuali scostamenti dagli standard di qualità fissati dalla normativa di settore sono pubblicati dall'Autorità secondo le modalità dalla stessa stabilite.

27. Tutti i rapporti devono indicare, oltre agli standard normativamente previsti, il numero medio dei giorni occorrenti per il recapito dell'intero campione e la percentuale di lettere-test recapitate da $j+1$ a $j+10$.

28. Nel rapporto devono essere, inoltre, riportati la percentuale entro lo standard prefissato per il relativo periodo nonché il numero delle lettere test valide, come da schema successivamente concordato con l'aggiudicataria.

29. Gli obiettivi di qualità sono fissati dall'Autorità prima dell'inizio dell'attività. L'Autorità comunica alla società aggiudicataria i riferimenti dei provvedimenti in cui essi sono pubblicati.



30. Nel caso di successive revisioni degli obiettivi di qualità, la società aggiudicataria è tempestivamente informata delle modifiche apportate.

31. L'aggiudicatario deve garantire la corretta custodia di tutta la documentazione.

32. I rappresentanti dell'Autorità all'uopo designati hanno libero accesso alla predetta documentazione.

33. L'aggiudicatario provvede a fornire un sistema telematico che consenta all'Autorità accesso ai singoli rapporti prodotti ed ai dati disaggregati per singola lettera test alla base della produzione dei singoli rapporti. Il sistema telematico consente l'analisi e l'estrazione dei dati disaggregati in formato Excel o in altro formato concordato con l'Autorità. Le credenziali d'accesso al sistema sono fornite al direttore dell'esecuzione di Agcom ed al personale dallo stesso designato, e gli accessi saranno associati ad uno specifico indirizzo IP.

34. Il cambiamento delle tratte, nonché l'eventuale ridistribuzione del numero delle lettere-test per tratta, entro il limite del 15%, non determinano modifica delle condizioni contrattuali, ferme restando le assunzioni statistiche di accuratezza e precisione sopra indicate ed il numero complessivo delle tratte.

35. La certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 deve essere rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 17000.

36. L'eventuale perdita della certificazione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità e può costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi del Capitolato speciale d'oneri, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

37. L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Autorità i chiarimenti nonché la documentazione relativa all'attività oggetto dell'appalto.

38. Ulteriori specificazioni circa le modalità delle prestazioni sono indicate nel contratto a seguito dell'aggiudicazione (ad esempio: tratte, formato degli invii,



concentrazione massima delle lettere campione, indirizzi a mano e a macchina, affrancatura a macchina o in francobolli).

Articolo 4

b) Monitoraggio specifico dei tempi di recapito della posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS.

1. Il monitoraggio specifico dei tempi di recapito della posta ordinaria nelle aree del territorio nazionale in cui il recapito degli invii postali è effettuato a giorni alterni, secondo quanto previsto dalla delibera n. 395/15/CONS segue le modalità esplicitate nel piano di campionamento proposto dall'impresa nella propria offerta tecnica a cui espressamente si rinvia per quanto previsto in questa sede e che si dà per integralmente riportata e trascritta.

Articolo 5

c) Elaborazione dei dati di consuntivo forniti da Poste Italiane e monitoraggio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre).

1. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si basa sugli standard minimi di servizio attualmente stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le Comunicazioni 28 giugno 2007, alla luce delle rimodulazioni indicate dal fornitore del servizio universale nel Piano delle aperture estive, giornaliere ed orarie, degli uffici postali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto. Inoltre, come da articoli 7 ed 8 della Delibera n. 413/14/CONS e da articolo 6 della Delibera n. 184/13/CONS, costituiscono oggetto di rilevazione la corretta e completa funzionalità dei suddetti uffici postali, attraverso la verifica della presenza del "faldone elettronico" o di copie cartacee della Carta di qualità dei servizi postali, della modulistica per i reclami, del formulario per le



controversie CP e dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio.

2. Il sistema di monitoraggio è implementato attraverso la realizzazione di rilevazioni su un campione estratto dall'insieme degli uffici postali situati in Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

3. I sopra citati standard potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove misure regolamentari. La revisione dei predetti standard non determina la modifica delle condizioni contrattuali.

4. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvedono ad osservare e registrare il rispetto degli standard minimi di qualità e della presenza della documentazione informativa per l'utenza sulla base di una programmazione delle rilevazioni previamente concordata con l'Autorità.

5. In termini generali, la tecnica consiste nel realizzare una serie di osservazioni del servizio postale nel periodo temporale previsto dal suddetto decreto del 28 giugno 2007 (15 giugno – 15 settembre di ciascun anno); le rilevazioni sono realizzate da personale appositamente formato che sperimenta direttamente e concretamente il servizio verificando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale sopramenzionato e la disponibilità della documentazione informativa prevista dalla delibera n. 413/14/CONS. L'universo di riferimento è costituito dagli uffici postali localizzati nei Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

6. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo della popolazione di riferimento.

7. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo al numero complessivo di uffici postali sul territorio è fornito dall'Autorità.



8. Il campione di uffici postali deve avere una numerosità non inferiore a 1.000 unità, distribuiti sull'intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per Regioni e Province.

9. Le rilevazioni sono realizzate a partire dal 15 giugno, si concludono il 15 settembre di ciascun anno e sono realizzate durante un generico giorno feriale.

10. I risultati del monitoraggio del piano di rimodulazione devono essere presentati in un rapporto, da consegnarsi entro il 1° di ottobre di ciascun anno. Ciascun rapporto deve pervenire in formato elettronico.

11. Deve inoltre essere realizzato un *dataset* (es: foglio elettronico in formato XLS), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio del Piano di rimodulazione delle aperture estive degli uffici postali e che consenta di estrarre i dati e poterli elaborare elettronicamente.

12. Il *dataset* deve contenere i dati riguardanti: il numero e l'indicazione degli uffici postali che hanno adottato una rimodulazione delle aperture estive, giornaliere ed orarie; il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard minimi di servizio fissati in caso di rimodulazione delle aperture estive; le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

Articolo 6

d) Monitoraggio campionario sul territorio verificato in ambito nazionale e regionale sul rispetto dell'orario di apertura al pubblico degli uffici postali, di cui all'art. 1 della delibera n. 331/20/CONS ed elaborazione dei dati di consuntivo forniti da Poste Italiane

1. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si basa sugli standard di qualità per il servizio universale postale relativi alla continuità ed affidabilità dei servizi erogati negli uffici postali, di cui all' art. 1 della delibera n. 331/20/CONS.

2. I sopra citati standard potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove misure regolamentari. La



revisione dei predetti standard non determina la modifica delle condizioni contrattuali.

3. L'Autorità si riserva di chiedere alla Società una elaborazione dei dati forniti da Poste Italiane annualmente relativamente alla numerosità di uffici postali che non hanno raggiunto gli obiettivi di cui all' art. 1 della delibera n. 331/20/CONS.

4. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvedono ad osservare e registrare il rispetto degli standard di qualità.

5. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo.

6. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo al numero complessivo di uffici postali sul territorio è fornito dall'Autorità.

7. Il campione di uffici postali deve avere una numerosità non inferiore a 1.600 unità, distribuiti sull'intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per Regioni e Province.

8. Le rilevazioni sono realizzate a partire dal 1° gennaio, si concludono il 31 dicembre di ciascun anno e sono realizzate durante un generico giorno ferialo.

9. Il campione trimestrale dovrà essere di numerosità pari a 400 unità, per un totale annuo di 1.600 uffici postali monitorati. Il piano di campionamento dovrà assicurare, ogni trimestre, una rotazione delle unità campionarie non inferiore a 50 unità.

10. Tale piano di campionamento potrà subire variazioni (in termini di riallocazione territoriale delle unità campionarie) in funzione di specifiche esigenze di approfondimento da parte dell'Autorità, nella misura del 10% del campione trimestrale. Le esigenze di approfondimento saranno comunicate all'affidatario con 60 giorni di anticipo rispetto al momento della rilevazione.

11. L'unità temporale di rilevazione è il trimestre. I risultati trimestrali devono essere consegnati sotto forma di testo e tabelle entro il giorno 15 del



mezzo successivo alla chiusura del trimestre. Su base annua è prevista la redazione dettagliata di un rapporto con i risultati analitici e cumulati dei 4 trimestri che compongono l'anno di rilevazione. Il rapporto deve essere consegnato entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno. Nei risultati trimestrali deve essere riportata una sintesi per regione dei risultati conseguiti.

12. I trimestri oggetto di indagine sono quattro:

1. • I trimestre: 1° gennaio - 31 marzo;
2. • II trimestre: 1° aprile - 30 giugno;
3. • III trimestre: 1° luglio - 30 settembre;
4. • IV trimestre: 1° ottobre – 31 dicembre.

13. Poiché nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), ai sensi dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le Comunicazioni 28 giugno 2007, sono consentite al fornitore del servizio universale delle rimodulazioni orarie degli UP, le rilevazioni effettuate dovranno tenere conto dei diversi orari degli uffici rimodulati conformemente alla normativa sopra citata.

14. Sia per il report annuale che trimestrale deve essere realizzato un **dataset** (es: foglio elettronico in formato XLS), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio e che consenta di estrarre i dati e poterli elaborare elettronicamente.

15. Il **dataset** deve contenere i dati riguardanti il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard di servizio fissati e classificati in base ai criteri definiti dalla delibera n.331/20/CONS (UP pluri-operatore e mono-operatore (con la distinzione in Presidio unico di Comune e Non Presidio unico di Comune), le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

Articolo 7

e) Monitoraggio campionario sul territorio verificato in ambito nazionale e regionale in merito al rispetto dell'orario di chiusura al



pubblico degli uffici postali, di cui all'art. 2 della delibera n. 331/20/CONS ed elaborazione dei dati di consuntivo forniti da Poste Italiane.

1. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si basa sugli standard di qualità per il servizio universale postale relativi alla continuità ed affidabilità dei servizi erogati negli uffici postali, di cui all'art. 2 della delibera n. 331/20/CONS.
2. I sopra citati standard potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità di nuove misure regolamentari. La revisione dei predetti standard non determina la modifica delle condizioni contrattuali.
3. L'Autorità si riserva di chiedere alla Società una elaborazione dei dati forniti da Poste Italiane annualmente relativamente alla numerosità di uffici postali che non hanno raggiunto gli obiettivi di cui all' art. 2 della delibera n. 331/20/CONS.
4. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvedono ad osservare e registrare il rispetto degli orari di chiusura al pubblico.
5. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo.
6. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo al numero complessivo di uffici postali sul territorio è fornito dall'Autorità.
7. Il campione di uffici postali deve avere una numerosità non inferiore a 1.600 unità, distribuiti sull'intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per Regioni e Province.
8. Le rilevazioni sono realizzate a partire dal 1° gennaio, si concludono il 31 dicembre di ciascun anno e sono realizzate durante un generico giorno feriale.



9. Il campione trimestrale dovrà essere di numerosità pari a 400 unità, per un totale annuo di 1.600 uffici postali monitorati. Il piano di campionamento dovrà assicurare, ogni trimestre, una rotazione delle unità campionarie non inferiore a 50 unità.

10. Tale piano di campionamento potrà subire variazioni (in termini di riallocazione territoriale delle unità campionarie) in funzione di specifiche esigenze di approfondimento da parte dell'Autorità, nella misura del 10% del campione trimestrale. Le esigenze di approfondimento saranno comunicate all'affidatario con 60 giorni di anticipo rispetto al momento della rilevazione.

11. L'unità temporale di rilevazione è il trimestre. I risultati trimestrali devono essere consegnati sotto forma di testo e tabelle entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Su base annua è prevista la redazione dettagliata di un rapporto con i risultati analitici e cumulati dei 4 trimestri che compongono l'anno di rilevazione. Il rapporto deve essere consegnato entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno. Nei risultati trimestrali deve essere riportata una sintesi per regione dei risultati conseguiti.

12. I trimestri oggetto di indagine sono quattro:

- I trimestre: 1° gennaio - 31 marzo;
- II trimestre: 1° aprile - 30 giugno;
- III trimestre: 1° luglio - 30 settembre;
- IV trimestre: 1° ottobre – 31 dicembre.

13. Poiché nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre) ai sensi dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le Comunicazioni 28 giugno 2007, sono consentite al fornitore del servizio universale delle rimodulazioni orarie degli UP, le rilevazioni effettuate dovranno tenere conto dei diversi orari degli uffici rimodulati conformemente alla normativa sopra citata.

14 Sia per il report annuale che trimestrale deve essere realizzato un **dataset** (es: foglio elettronico in formato XLS), contenente tutte le



informazioni raccolte tramite il monitoraggio e che consenta di estrarre i dati e poterli elaborare elettronicamente.

15 Il **dataset** deve contenere i dati riguardanti il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard di servizio fissati e classificati in base ai criteri definiti dalla delibera n.331/20/CONS (UP pluri-operatore e mono-operatore (con la distinzione in Presidio unico di Comune e Non Presidio unico di Comune), le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

Articolo 8

f) Monitoraggio campionario relativo alla priorità di servizio allo sportello per gli utenti appartenenti alle categorie meritevoli di maggior tutela, di cui all'art. 5 della delibera n. 331/20/CONS.

1. La modalità di rilevazione è l'intervista CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Poste italiane con cadenza mensile consegnerà all'Autorità la lista di soggetti che hanno effettuato tale intervista.

2. L'obiettivo è monitorare e misurare in maniera continuativa la priorità riconosciuta, per la fruizione del servizio postale universale, alle categorie di utenti meritevoli di maggior tutela, dei disabili, degli anziani con età superiore ai 75 anni, delle donne in avanzato stato di gravidanza che ne fanno richiesta attraverso l'interfaccia software posta all'ingresso di ogni ufficio postale.

3. È previsto un piano di campionamento stratificato proporzionale per Regione. Tale piano di campionamento potrà subire variazioni (in termini di riallocazione territoriale delle unità campionarie) in funzione di specifiche esigenze di approfondimento da parte di AGCOM, nella misura del 10% del campione. Le esigenze di approfondimento saranno comunicate all'affidatario con 60 giorni di anticipo rispetto al momento della rilevazione.

4. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo al numero complessivo di uffici postali sul territorio è fornito dall'Autorità.



5. Sono previste 1.600 interviste su base annua con produzione del dato su base trimestrale (400 interviste a trimestre), con l'eventuale raccolta da parte dell'utente della documentazione che prova il mancato rispetto della delibera dell'Autorità.

6. Il campione trimestrale dovrà essere di numerosità pari a 400 unità, per un totale annuo di 1.600 uffici postali monitorati. Il piano di campionamento dovrà assicurare, ogni trimestre, una rotazione delle unità campionarie non inferiore a 50 unità.

7. L'unità temporale di rilevazione è il trimestre. I risultati trimestrali devono essere consegnati sotto forma di testo e tabelle entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Su base annua è prevista la redazione dettagliata di un rapporto con i risultati analitici e cumulati dei 4 trimestri che compongono l'anno di rilevazione. Il rapporto deve essere consegnato entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno. Nei risultati trimestrali deve essere riportata una sintesi per regione dei risultati conseguiti.

8. I risultati trimestrali e annuali devono essere consegnati in formato digitale (word, excel e pdf) secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità.

9. Al termine di ogni trimestre deve inoltre essere consegnato un **dataset** (es: foglio elettronico in formato *XLS*), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio e che consenta di estrarre i dati e poterli elaborare elettronicamente.

Articolo 9

g) Monitoraggio campionario relativo al tempo medio massimo di attesa per un utente di un ufficio postale prima di essere servito allo sportello per la fornitura di un servizio postale universale, di cui all'art.3 della delibera n. 331/20/CONS

1. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvedono a verificare direttamente, in qualità di utenti, il tempo di attesa al fine di



verificare se, complessivamente, è garantito un tempo medio massimo di attesa allo sportello inferiore o uguale a 25 minuti per la fornitura di un servizio universale.

2. È previsto un piano di campionamento stratificato proporzionale per Regione. Tale piano di campionamento potrà subire variazioni (in termini di riallocazione territoriale delle unità campionarie) in funzione di specifiche esigenze di approfondimento da parte dell'Autorità, nella misura del 10% del campione. Le esigenze di approfondimento saranno comunicate all'affidatario con 60 giorni di anticipo rispetto al momento della rilevazione.

3. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo al numero complessivo di uffici postali sul territorio è fornito dall'Autorità.

4. Il campione trimestrale dovrà essere di numerosità pari a 400 unità, per un totale annuo di 1.600 uffici postali monitorati. Il piano di campionamento dovrà assicurare, ogni trimestre, una rotazione delle unità campionarie non inferiore a 50 unità.

5. L'unità temporale di rilevazione è il trimestre. I risultati trimestrali devono essere consegnati sotto forma di testo e tabelle entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Su base annua è prevista la redazione dettagliata di un rapporto con i risultati analitici e cumulati dei 4 trimestri che compongono l'anno di rilevazione. Il rapporto deve essere consegnato entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno. Nei risultati trimestrali deve essere riportata una sintesi per regione dei risultati conseguiti.

6. I risultati trimestrali e annuali devono essere consegnati in formato digitale (word, excel e pdf) secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità.

7. Al termine di ogni trimestre deve inoltre essere consegnato un **dataset** (es: foglio elettronico in formato *XLS*), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio e che consenta di estrarre i dati e poterli elaborare elettronicamente.



Articolo 10

Durata del contratto

1. Il Contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° marzo 2022.
2. Ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati alla Società, fino ad un massimo di ulteriori due anni, applicando gli stessi termini e le medesime condizioni del presente Contratto.
3. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero ai prezzi, ai patti o alle condizioni più favorevoli per l'Autorità.
4. L'Appaltatore, al termine della scadenza del presente Contratto, è tenuto a garantire l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario al subentro a regime dell'eventuale nuovo contraente, impegnandosi a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizi offerti.
5. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia al Capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, parte integrale e sostanziale del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti.

Articolo 11

Corrispettivi

1. Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, alla Società è dovuto, a titolo di corrispettivo, l'importo complessivo pari ad € 2.090.021,94 (duemilioninovantamilaventuno/94), IVA esclusa.
2. L'importo complessivo di cui al precedente comma è comprensivo delle spese in materia di salute e sicurezza aziendale pari ad euro 1.200,00



(milleduecento/00), ferma l'assenza degli oneri derivanti da rischi di natura interferenziale.

3. Ove l'Autorità si avvalga della facoltà di cui all'articolo 10, comma 2, del presente Contratto, l'importo per la ripetizione di servizi analoghi sarà pari ad un massimo di euro 1.393.347,96

(unmillionetrecentonovantatremilatrecentoquarantasette/96).

4. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Articolo 12

Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto devono essere eseguite, oltre a quanto indicato nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 e 9 secondo le specifiche contenute nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri e nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, non recando intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso qualora lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

2. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore, a tal fine, deve garantire l'istruzione del personale tecnico preposto alle suddette prestazioni per la tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

3. L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura dei servizi sulla base di decisioni unilaterali, anche qualora siano insorte ovvero siano in atto delle



controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale idonea a comportare la risoluzione del Contratto. In dette ipotesi l'Autorità è tenuta a procedere con l'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione del Contratto, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dall'insorgere del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 13

Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, oltre a quanto prescritto in altre disposizioni del presente documento, l'Aggiudicatario si impegna a:

- a) usare, nell'espletamento del servizio, la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- b) mantenere la disponibilità delle risorse tecniche e strumentali (o equivalenti) dichiarate nel corso della procedura di gara per l'intera durata del presente Contratto;
- c) per tutte le prestazioni previste nel presente Contratto, versare le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo sull'Aggiudicatario;
- d) assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati all'Autorità e a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori (v. articolo 15, *Responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva*);
- e) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni



internazionali; f) mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:

1.a.1. all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche con riguardo alle esigenze di segretezza connesse all'esecuzione del servizio;

1.a.2. a comunicare le sostituzioni o le variazioni del personale, con risorse di almeno pari livello, che dovranno essere comunicate tempestivamente all'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro sei giorni lavorativi dalla stessa;

1.a.3. a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale; Qualora la modifica organizzativa possa avere incidenza sulla regolare esecuzione della prestazione dei servizi, l'Autorità può recedere unilateralmente in tutto in parte dal presente Contratto, ai sensi del successivo articolo 21;

1.a.4. all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;

1.a.5. a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati. ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri (v. articolo 14, *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*);



2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 1, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Restano a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi derivanti dalle attività necessarie al corretto ed esaustivo espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri derivanti dalle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto nel pieno rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che saranno eventualmente emanate nel corso del rapporto contrattuale, oltre alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non può avanzare a tale titolo alcuna pretesa di compensi ulteriori nei confronti dell'Amministrazione.

5. L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il RUP e il DEC, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ovvero per qualunque altra finalità non lecita.



6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. L'Appaltatore si obbliga:

a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

b) ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

c) fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;

d) a dimostrare, previa richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, risultante dal Documento unico di regolarità contributiva, l'Amministrazione provvede a disporre la trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il



documento unico di regolarità contributiva viene disposto dall'Autorità a carico di Poste Italiane direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di disporre il pagamento da parte di Poste Italiane anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Il responsabile del procedimento predispone le quietanze che vengono sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al presente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

9. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire all'Amministrazione lo svolgimento, in qualsiasi momento, delle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

Articolo 14

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.



2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al comma precedente anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

6. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, risultante dal Documento unico di regolarità contributiva, l'Amministrazione provvede a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC viene disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione dettagliata da parte del Direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e



assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto. Il Responsabile del procedimento predispone le quietanze che vengono sottoscritte direttamente dagli interessati.

9. Nel caso di formale contestazione alle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 15

Responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione e/o di terzi in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi e relativi alla gestione del servizio, oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

2. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di



quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

3. L'Appaltatore ha all'uopo depositato specifica polizza assicurativa R.C., già esistente per l'esecuzione del precedente affidamento, comprensiva di Responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto e del relativo Capitolato, valida fino al 31 dicembre 2017. L'Appaltatore si impegna a rinnovare annualmente la polizza fino alla scadenza del presente Contratto.

4. La validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del Contratto. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la sussistenza della copertura assicurativa, il Contratto si intende risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 16

Subappalto e Revisione dei Prezzi

1. È vietato il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle eventuali spese sostenute dall'Autorità e derivanti dalla risoluzione medesima.

2. Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

3. La violazione dei precedenti commi comporterà la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 24.

Articolo 17

Verifica di esecuzione delle attività

1. La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali come descritte nel presente Contratto, nel Capitolato e relativo Allegato tecnico è



attestata in appositi verbali, redatti periodicamente dal DEC in contraddittorio con l'aggiudicatario.

2. Il verbale deve contenere l'indicazione degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse rispetto ai termini prestabiliti. L'inosservanza dei termini previsti per la corretta esecuzione delle prestazioni comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

3. Il DEC, in qualunque momento, può disporre delle verifiche per appurare il corretto svolgimento delle attività, nonché la correttezza dei risultati comunicati e delle modalità procedurali connesse alla loro acquisizione.

4. Qualora vengano riscontrate eventuali irregolarità, il DEC può richiedere l'eliminazione dei vizi e delle difformità evidenziate. L'appaltatore è tenuto a garantire l'eliminazione del vizio o della difformità segnalata senza oneri aggiuntivi. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 19 e la possibilità di procedere ai sensi del successivo art. 23.

5. L'Aggiudicatario, previa richiesta del DEC, è tenuto a fornire tutta la documentazione e il personale necessario per l'espletamento delle suindicate verifiche.

Articolo 18

Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto, ha depositato, ai sensi dell'articolo 103 del Codice e secondo le previsioni contenute negli atti di gara, idonea garanzia fideiussoria, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni, mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2344273 del 15 febbraio 2022, rilasciata dalla Compagnia francese di assicurazioni per il commercio estero, (COFACE) per l'importo di euro 480.705,05 (quattrocentottantamilasettecentocinque/05), pari al 23% del corrispettivo contrattuale, avendo applicato le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, sussistendone i relativi presupposti.



2. Il deposito cauzionale definitivo resta vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

3. La cauzione, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.lgs. 50/2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del Contratto, la stessa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società.

5. In caso di omessa reintegrazione della cauzione entro il termine stabilito, il Contratto si intende risolto.

6. La garanzia di cui al presente articolo è svincolata in automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

7. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per soddisfare le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

Articolo 19

Penali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 18 del presente Contratto, si procede all'applicazione delle penali al verificarsi delle seguenti ipotesi:



a) nel caso in cui l'aggiudicatario non partecipi, nelle date previste, alle riunioni programmate per le verifiche di cui all'art. 17, viene applicata una penale di euro 5.000,00 per ognuna delle riunioni;

b) ove l'espletamento delle attività previste in contratto non avvenga nei tempi fissati nell'Allegato tecnico, è applicata una penale di euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo fino alla data del verbale di regolare esecuzione;

c) qualora l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 e all'Allegato tecnico evidenzii irregolarità formali o erroneità nel calcolo delle medie di modesta entità è applicata una penale da euro 500,00 a 10.000,00 euro;

d) per qualsiasi ulteriore inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 2 del presente Contratto e nell'Allegato tecnico, è applicata una penale di euro 1.000,00, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

2 Ai sensi dell'art. 113-bis, del d.lgs. 50/2016, le penali di cui al comma precedente non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. Il Superamento di detta soglia comporterà la risoluzione del contratto.

Articolo 20

Modalità di liquidazione delle penali

1. L'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 19 è preceduta da una comunicazione scritta, da inoltrarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC, con la quale viene contestata l'inadempienza e/o l'errore.

2. L'Aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della contestazione, può formulare per iscritto all'Autorità le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, l'Autorità procede all'applicazione della penale qualora la Società non abbia presentato le proprie difese ovvero nel caso in cui, all'esito delle verifiche, venga riscontrato l'inadempimento contestato o le giustificazioni dalla stessa prodotte non siano accoglibili.

3. Gli importi relativi alle penali applicate all'Aggiudicatario vengono trattenute, su indicazione dell'Autorità, dalla società Poste italiane al momento



del pagamento del corrispettivo dovuto. La società Poste Italiane provvede, in tal caso, all'accredito in favore dell'Autorità delle somme trattenute a titolo di penale, secondo le modalità con la stessa concordate. I medesimi importi, in alternativa, possono essere incamerati direttamente dall'Autorità a valere sul deposito cauzionale definitivo. In tale ultima ipotesi l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alla reintegrazione della cauzione entro quindici giorni, pena la risoluzione del presente Contratto.

4. L'applicazione delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo del Contratto, non esclude il risarcimento del maggior danno imputabile all'Appaltatore e derivante dall'eventuale inadempimento o inesatta esecuzione del presente Contratto.

5. Il presente Contratto si intende automaticamente risolto qualora nel corso di un anno la Società venga sottoposta al pagamento di tre penali o nel si superi complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

6. La società Poste Italiane provvede all'accredito in favore dell'Autorità delle somme trattenute a titolo di penale, secondo le modalità con la stessa concordate.

Articolo 21

Recesso

1. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente e senza motivazione dal presente Contratto o da alcune delle prestazioni in esso previste.

2. Il recesso di cui al precedente comma 1 è esercitato per iscritto mediante invio all'Aggiudicatario di un'apposita comunicazione a mezzo PEC. La comunicazione è resa con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Autorità provvede con la verifica della regolarità del servizio fornito.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare tutte le prestazioni contrattuali o parte di esse, senza comportare alcun danno all'Autorità.



4. In caso di recesso totale, l'Autorità si obbliga a pagare in favore dell'Appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:

- a) prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- b) decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto indicato dall'articolo 109, comma 2, del Codice.

5. Al di fuori delle suindicate ipotesi, l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

6. Restano ferme le ulteriori ipotesi di recesso di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 22

Risoluzione del Contratto

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto in caso di inadempimento, previa diffida a adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché nelle ipotesi declinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

2. In caso di risoluzione per inadempimento, l'Autorità ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23

Clausola Risolutiva Espressa

1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo PEC senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nell'ipotesi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- a) reiterato e/o grave inadempimento accertato;



- b) si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - c) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - d) nel caso di subappalto e cessione del contratto e/o revisione del prezzo;
 - e) nel caso di superamento del limite per le penali di cui all'art. 19;
 - f) nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - g) abbandono del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
 - h) in caso di mutamenti di carattere organizzativo che possano incidere sulla regolare esecuzione del contratto;
 - i) nel caso di perdita della certificazione del sistema di qualità da parte dell'aggiudicatario ovvero di ogni altra condizione o requisito necessario per la stipula del contratto con l'Autorità.
2. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Contratto, può aversi risoluzione in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa stessa. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per l'Amministrazione di applicare le disposizioni normative in materia di inadempimenti contrattuali.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi nell'esecuzione dello stesso.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, ed altresì, con deduzione dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione

Articolo 24

Risoluzione per decadenza dei requisiti morali



1. L'Autorità ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

2. L'Autorità, in ogni caso, può recedere dal Contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80.

3. L'Autorità può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

Articolo 25

Fallimento dell'Appaltatore

1. Il fallimento, la liquidazione coatta, il concordato preventivo, la procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore comportano lo scioglimento del Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, commi 3 e ss. del Codice.

2. In caso di risoluzione del Contratto per le ipotesi di cui al comma precedente, nonché in caso di risoluzione ai sensi della normativa antimafia ovvero di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per la prosecuzione della prestazione. L'affidamento, in tal caso, avviene alle medesime condizioni proposte dall'Aggiudicatario originario in sede di offerta.

Articolo 26

Esecuzione in Danno



1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità può sostituirsi all'aggiudicatario nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Articolo 27

Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla 21 febbraio 1991, n. 52. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 85025649C5 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suindicato CIG.

5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 28

Variazione dell'entità del Servizio



1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, un ampliamento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità mediante un preavviso di quindici giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto. In tal caso all'aggiudicatario spetta il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, esclusi ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo o ragione di ogni genere.

4. È, altresì, facoltà dell'Autorità richiedere, per sopravvenute e motivate esigenze, una diminuzione dell'oggetto del contratto con conseguente diminuzione del corrispettivo.

Articolo 29

Privative e Brevetti

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.

2. Per le ipotesi di cui al comma precedente, l'Aggiudicatario risponde direttamente delle eventuali richieste di risarcimento.

3. L'Autorità acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio.



4. L'Amministrazione può, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio relativi al contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto, sono e rimangono di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che può, senza alcuna restrizione, disporre la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le finalità istituzionali.

6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non può essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la previa approvazione dell'Amministrazione.

7. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 23.

Articolo 30

Fatturazione e pagamenti

1. La società Poste Italiane S.p.A. provvede al pagamento in favore dell'Aggiudicatario delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e s.m.i. e del comma 7, dell'art. 3, del contratto di programma tra Poste Italiane e MISE entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.



2. Le fatture, da emettere ogni sei mesi in concomitanza con l'invio dei rapporti semestrali, devono contenere, oltre l'importo relativo alla prestazione resa e all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale dell'Aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi del Contratto e la causale di pagamento.

3. Le fatture devono essere intestate a Poste Italiane S.p.A. e, in sede di invio, devono essere contestualmente trasmesse a mezzo PEC anche all'Autorità che, nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse, è tenuta a comunicare eventuali osservazioni ovvero ad eccepire eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore.

4. La società Poste Italiane procede al pagamento solo dopo aver acquisito l'attestazione scritta di regolare esecuzione da rendersi a cura del DEC ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da ultimo modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento delle fatture da parte di Poste Italiane deve avvenire entro sessanta giorni dalla loro ricezione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del Codice, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, è precisato, in una separata voce, un importo pari allo 0,50 per cento del totale indicato nella fattura, che Poste Italiane trattiene a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG ed alle singole attività di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del presente Contratto, ulteriormente descritte nell'Allegato tecnico al Capitolato speciale d'oneri. L'importo delle fatture viene bonificato da Poste Italiane S.p.A., previo accertamento delle prestazioni effettuate, sul conto corrente intestato alla Società presso la Banca del Fucino, IBAN: IT30D0312403211000000232904,



idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come da dichiarazione del 14 giugno (prot. n. 265965).

6 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

7 In caso di variazioni alle predette modalità di accredito, l'Appaltatore è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione e a Poste Italiane S.p.A. In difetto, l'appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né a quelli già effettuati, anche quando le variazioni risultino pubblicate ai sensi di legge.

Articolo 31

Riservatezza

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le notizie, le informazioni forniti dai responsabili dell'Autorità o direttamente dal gruppo di contatto della società Poste Italiane, nonché quelli di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto comunque a conoscenza relativamente alla procedura di gara e nel corso della esecuzione dell'appalto.
2. Le predette informazioni non devono essere divulgate in alcun modo e in qualsiasi forma, non devono essere comunicati a terzi né utilizzati a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
3. L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.



5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'Autorità o a terzi.

6. L'Aggiudicatario può citare gli elementi essenziali del contratto qualora tale indicazione sia necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa ad altre procedure di gara.

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione del Contratto sono esatti e corrispondono al vero. Le parti sono reciprocamente esonerate da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Appaltatore si obbliga a:

a) curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

b) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

c) attivare le necessarie procedure aziendali per assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluse le misure per l'individuazione dei soggetti responsabili del trattamento e l'adozione delle misure volte a ridurre i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei



dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 33

Direttore dell'esecuzione e Responsabile del servizio

1. Il Direttore dell'esecuzione, nominato ai sensi dell'articolo 101 del Codice, è la dott.ssa Ivana Nasti, Direttore della Direzione Servizi postali dell'Autorità.
2. Il Responsabile del servizio per la società IZI S.p.A. è il dott. Luca Savo, nato a Ceprano (FR) il 24 gennaio 1970, codice fiscale SVALCU70A24C479I.
3. Il Responsabile del servizio interagisce con il committente, in nome e per conto dell'Appaltatore, in ordine all'esecuzione del Contratto. Il Responsabile del servizio si rende costantemente reperibile e provvede, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali ed è il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 34

Forma del Contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 14, del Codice e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Agcom.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente Contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione ed ogni altro onere tributario.
3. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del



D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Articolo 35

Rinvio

1. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia al Capitolato speciale d'oneri e suo allegato tecnico, parte integrale e sostanziale del presente contratto, che si danno per integralmente riportati e trascritti e alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 36

Foro competente

1. Per la tutela avverso i provvedimenti dell'Autorità, gli atti di gara, il divieto di rinnovo tacito dei servizi e la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., è competente il TAR Lazio.

2. Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto è competente il Foro individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Articolo 37

Effetti della sottoscrizione

1. Le Parti si danno atto, con la sottoscrizione del presente Contratto, di approvare ed accettare tutte le condizioni, gli obblighi e i patti in esso contenuti.

2. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., sono specificamente approvate le clausole di cui a:

- a) Articolo 10 ("Durata del contratto");
- b) Articolo 11 ("Corrispettivo");
- c) Articolo 12 ("*Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni*");
- d) Articolo 13 ("*Responsabilità e oneri dell'Aggiudicatario*");
- e) Articolo 15 ("*Responsabilità per infortuni e danni e obbligo di manleva*");



- f) Articolo 16 (“*Subappalto e revisione dei prezzi*”);
- g) Articolo 17 (“*Verifica di esecuzione delle attività*”);
- h) Articolo 18 (“*Cauzione definitiva*”);
- i) Articolo 19 (“*Penali*”);
- j) Articolo 20 (“*Modalità di liquidazione delle penali*”);
- k) Articolo 21 (“*Recesso*”);
- l) Articolo 22 (“*Risoluzione del contratto*”);
- m) Articolo 24 (“*Risoluzione per decadenza dei requisiti morali*”);
- n) Articolo 25 (“*Fallimento dell’Appaltatore*”);
- o) Articolo 27 (“*Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito*”);
- p) Articolo 28 (“*Variazione dell’entità del servizio*”);
- q) Articolo 29 (“*Privative e Brevetti*”);
- r) Articolo 30 (“*Fatturazione e pagamenti*”)
- s) Articolo 31 (“*Riservatezza*”)
- t) Articolo 32 (“*Trattamento dei dati personali*”)

Per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Per la società IZI S.r.l.
(Il Direttore del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi)	(Il Legale rappresentante) Dott. Giacomo Spaini (firma digitale)
Ing. Arturo Ragozini (firma digitale)	

Io sottoscritto dott. Raffaello Sadile, in qualità di Ufficiale rogante, ho compilato e ricevuto il presente atto redatto in formato elettronico con strumenti informatici, che consta di n. 50 (cinquanta) pagine a video, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati, lo approvano



dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione, in mia presenza, con firma elettronica, ai sensi dell'art. 24, del d.lgs. 07.03.2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura, ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “*modello unico informatico*” ai sensi dell'art. 1, comma1/bis del d.p.r. 642 del 26.10.1972, come modificato dal d.m. 22.02.2007.

Per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Per la società IZI S.r.l. (Il Legale rappresentante)
(Il Direttore del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi)	Dott. Giacomo Spaini (firma digitale)
Ing. Arturo Ragozini (firma digitale)	

L'Ufficiale Rogante

Dott. Raffaello SADILE